



PER BELLUNO E SONDRIO PROVINCIA INDISPENSABILE

di Daniele Trabucco (*)

La battaglia a favore del mantenimento delle Province di Belluno e Sondrio, quali enti locali territoriali con rappresentanza politica di primo livello, non è finalizzata alla semplice conservazione dell'ente, ma è l'occasione per richiamare il rispetto della Carta costituzionale ogniqualvolta il legislatore statale intende intervenire in materia di autonomie locali territoriali. Sono persuaso, infatti, sulla scia della lezione di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, che la Costituzione "non debba inseguire i mutamenti, ma assicurare la stabilità".

Invece, nell'ottica della riduzione della spesa pubblica e della razionalizzazione del sistema delle autonomie locali, il legislatore è già intervenuto in modo tale da sacrificare prepotentemente la sfera di autonomia di Comuni e Province, con la conseguenza di trasformarla in un *quid* "calato dall'alto" e non riconosciuto, a differenza di quanto solennemente dichiarato nel Testo fondamentale (art. 5 Cost.). A conferma di questo aspetto, risultano di estrema importanza le decisioni del giudice costituzionale prima per affermare l'idea che la crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo non può giustificare interventi lesivi delle garanzie costituzionali poste proprio a difesa delle amministrazioni comunali e provinciali (sent. n. 151/2012 Corte cost.), poi per stigmatizzare la procedura di riordino-riduzione delle Province voluta e perseguita dal Governo Monti (sent. n. 220/2013 Corte cost.).



Per zone di montagna come Belluno e Sondrio, la Provincia può assumere un ruolo strategico, in quanto centro di riferimento e di unificazione delle problematiche e delle peculiarità delle singole vallate che le compongono e, proprio in ragione di questo, si presta a essere un interlocutore privilegiato con il governo regionale e statale. Si tratta di un ruolo che, a mio modo di vedere, difficilmente può essere esercitato da enti di secondo livello come Comunità Montane o Unioni montane di Comuni (in merito a quest'ultime è recentemente intervenuto il Consiglio regionale veneto con la legge n. 40/2012), dal momento che esse risultano organismi limitati alla gestione di una parte del territorio e, come tali, impossibilitati ad avere una visione "sinottica" dell'intera area montana e per di più con rappresentanza indiretta. Il rischio, dunque, è quello di una politica "parcellizzata" e non uniforme, soprattutto per l'esercizio di alcuni compiti fondamentali (pensiamo, ad esempio, al piano territoriale di coordinamento, alla viabilità etc...).

Questo, beninteso, non significa rinuncia a intervenire sulle Province, ma che se di razionalizzazione del sistema degli enti locali territoriali si vuole parlare, è opportuno farlo nel rispetto della Carta e a partire dalle funzioni, poiché è qui che si concentrano i maggiori costi.

La stessa Carta fondamentale può essere utile per giustificare il mantenimento di un ente provinciale per le aree sopra citate. Quando l'art. 44, comma 2, della Costituzione italiana affida alla legge il compito di disporre "**provvedimenti a favore delle zone montane**", non intende solo riferirsi, come è stato fatto in passato, a leggi specifiche disciplinanti singoli aspetti del territorio montano, ma costituisce un invito rivolto al legislatore di adottare tutte le misure necessarie per uno sviluppo sostenibile dell'area alpina/montana.

E' ovvio che, in contesti svantaggiati come quelli di Belluno e Sondrio a contatto con Regioni ad ordinamento differenziato e Stati esteri, la permanenza di un ente come quello della Provincia è la *condicio sine qua non* può esserci riconoscimento dell'unità territoriale alpina, presupposto primario cui si ispira la stessa Convenzione delle Alpi sottoscritta dall'Italia nel novembre 1991 e ratificata con legge ordinaria dello Stato 14 ottobre 1999, n. 403. Se non fosse così, si verificherebbe un irragionevole trattamento tra zone con espressione diretta della comunità provinciale, ricomprese nell'ambito d'azione della Convenzione quali Trento e Bolzano/Bozen, e zone (come Belluno e Sondrio), sempre rientranti nel raggio d'azione della Convenzione, ma prive di questa rappresentanza.



Il rinvio alla Convenzione, pertanto, non rappresenta un generico riferimento ad un Trattato internazionale, bensì il richiamo ad un obbligo ben preciso per il legislatore italiano e regionale, soprattutto a seguito della formulazione del nuovo art. 117, comma 1, Cost. e dell'interpretazione datane con le sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349/2007 Corte cost., di fare in modo che le zone di montagna dispongano di mezzi e opportunità come tutto il resto della penisola.

(*) Università degli Studi di Padova